



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 19/18

Dec. n. 16/18

Il giorno 7 settembre 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 29 agosto 2018, nei confronti di:

PARA Marco, nato a Padova l'11.9.1977 e residente in Albignasego alla via Passaggi n. 18/20, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "GULLY RACING", con tessera n. 18002689 e licenza velocità elite n. L03018;

incolpato di:

«violazione degli artt. 1 e 19 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto il giorno 25 agosto 2018, alle ore 10,20, il suddetto, concorrente col n° 13 della

*categoria Dunlop Cup 1000 della Coppa Italia FMI in corso di svolgimento presso l'autodromo del Mugello, si è presentato davanti alla postazione del CdGD per protestare contro l'eventuale ammenda che gli sarebbe stata comminata per aver superato di ben 23 km/h il limite di velocità in pit lane, aggredendo con modi violenti il CdG e minacciandolo con frasi quali: **"la multa non la pago, qui spacco tutto, spacco tutto il box sia qui che l'altro, vi ammazzo tutti, mi sento derubato!"**. Dopodiché sferrava un violento calcio alla postazione del commissario di gara facendo cadere la stampante che si rompeva, e sbatteva violentemente il trasponder assegnatogli contro il banco dei cronometristi; ripreso per ciò che stava facendo da uno dei responsabili del cronometraccio, inveiva nuovamente contro il CdG ripetendo: **"spacco tutto, mi state derubando!"**. Successivamente il PARA si recava presso la Direzione di gara ove, dopo aver avuto conferma dell'infrazione rilevata nei suoi confronti, usciva e danneggiava il maniglione antipanico e la struttura della porta finestra ubicata fuori della stessa».*

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 29 agosto 2018 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti del procedimento, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione del C.d.G.D. ed i relativi rapporti di gara,

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso all'incolpato, affinché lo stesso potesse avvalersi della facoltà di far pervenire, entro il termine del 5 settembre 2018, eventuali memorie difensive e documenti. Tale facoltà non è stata esercitata dal predetto incolpato che, pertanto, non ha svolto alcuna attività difensiva.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

La segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto presso l'autodromo del Mugello il 25 agosto 2018 ed analiticamente descritto nel capo di incolpazione, riferisce di fatti di estrema gravità. L'esame della documentazione allegata alla citata segnalazione, acquisita agli atti del procedimento, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità dell'incolpato in ordine a tali fatti, analiticamente descritti nel relativo capo di incolpazione.

Gli atti della manifestazione codice NAZVE009, innanzi citata, rappresentano, infatti, con dovizia di particolari, le plurime violazioni poste in essere dal pilota Marco PARA, odierno incolpato, il quale, senza alcun apparente motivo, ha aggredito e minacciato il C.d.G.D. preposto a detta manifestazione. Più che altro, il solo fatto che lo stesso incolpato stesse - verosimilmente - per essere sanzionato (poiché risulta aver superato di gran lunga il limite di velocità imposto dal regolamento per la pit lane), non può costituire in alcun modo una ragione valida per porre in essere condotte chiaramente antisportive ed anti regolamentari.

Gli addebiti rivolti al pilota PARA, in ogni caso, sono confermati anche dalle ulteriori note redatte dal medesimo D.d.G.D. nel proprio rapporto di gara, anch'esse acquisite agli atti del procedimento e di tali risultanze non è dato dubitare, attesa la loro provenienza da soggetti fidefacenti come i funzionari F.M.I. e la fede privilegiata di cui sono dotati gli atti di gara, ai sensi degli artt. 23.3 e 24.7 del R.M.M..

Inoltre, la condotta perpetrata dall'incolpato PARA in occasione della gara di Coppa Italia F.M.I. del 25 agosto 2018, non risulta smentita da ulteriori acquisizioni probatorie, avendo egli deliberatamente scelto la linea della "non difesa", evitando, appunto, di fornire eventuali elementi a sua discolpa.

II. La dinamica dei fatti accaduti e il susseguirsi degli eventi che li caratterizzano, denotano, tra l'altro, una certa tendenza del pilota PARA ad assumere sul campo di gara comportamenti antidisciplinari, che, come tali, mal si

addicono ad un soggetto licenziato, il quale dovrebbe avere una particolare contezza delle regole sportive, oltre che di quelle del vivere civile, tenuto conto che le condotte contestategli in questa sede appaiono rilevanti anche dal punto di vista penale.

Da quanto sin qui osservato, discende, allora, che l' incolpato predetto ha posto in essere condotte certamente poco ortodosse, dotate da una peculiare intensità dell'elemento soggettivo ad esse sotteso, visto che non solo ha aggredito e minacciato verbalmente il C.d.G.D., ma ha anche causato danni materiali alla postazione del predetto C.d.G.D., allorquando ha sferrato verso di essa un violento calcio, facendo cadere la stampante, che, quindi, veniva danneggiata, ed ha sbattuto con violenza contro il banco dei cronometristi il trasponder assegnatogli.

Di conseguenza, il pilota PARA deve essere ritenuto responsabile della violazione sia dell'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva richieste ad ogni tesserato, sia dell'art. 19 R.d.G., avendo lo stesso aggredito verbalmente e con tono minaccioso un Commissario di Gara, nei termini di cui al capo di incolpazione.

III. Alla luce delle suesposte argomentazioni e, quindi, delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, l'incolpato Marco PARA ha posto in essere una condotta gravemente antisportiva e di una importante rilevanza dal punto di vista disciplinare. Tale condotta conduce alla applicazione nei suoi confronti di una sanzione che deve essere di natura inibitoria e che questo G.S.N. ritiene equa nella misura di anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) di ritiro della tessera e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G. (con fine pena per il 7 gennaio 2020), in considerazione del fatto che l'art. 19 R.d.G., violato dal predetto incolpato, prevede come sanzione massima, addirittura, la radiazione. La predetta sanzione è stata determinata partendo dalla pena base applicabile al caso di specie, pari ad anni 2 (due) di ritiro della licenza e della tessera, vista la intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.), diminuita di un terzo, a seguito della

valutazione della incensuratezza dell'incolpato e della circostanza - risultante dagli atti di gara - per cui l'incolpato medesimo ha mostrato segni di resipiscenza immediatamente dopo aver commesso il fatto, in uno alla manifestata disponibilità a voler riparare i danni materiali provocati nella occasione.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 19, 29, 42.1, 45 e 80 del R.d.G., dichiara:

PARA Marco, nato a Padova l'11.9.1977 e residente in Albignasego alla via Passaggi n. 18/20, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "GULLY RACING", con tessera n. 18002689 e licenza velocità elite n. L03018;

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per anni 1 e mesi 4, con fine pena il 7 gennaio 2020.

Depositata il 7 settembre 2018

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Para Marco;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;

- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Piemonte;
- Moto Club di appartenenza dell'incolpato;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.